

In questo numero:

- **Imposta di registro: fusione e prestiti soci**
- **Riscossione: mancato pagamento e crisi finanziaria**
- **IRPEF: caparra trattenuta non costituisce plusvalenza tassabile**
- **Attenti al reato di diffamazione**
- **IVA: cessione del credito anche prima della richiesta di rimborso**
- **L'attività di profilazione all'interno del GDPR (regolamento UE 2016/679)**
- **Residenza in svizzera, casa a Rapallo: le imposte vanno assolte in Italia**

IMPOSTA DI REGISTRO: FUSIONE E PRESTITI SOCI

Come noto, la scrittura con cui i **soci** concedono alla società un **prestito** (fruttifero o non) è soggetta a **registrazione in termine fisso** (20 giorni), col pagamento dell'imposta di registro **3%**. Si può ovviare la registrazione in termine fisso qualora il contratto di mutuo sia redatto sotto forma di **corrispondenza**, nel qual caso la registrazione (col pagamento dell'imposta di registro 3%) è dovuta solo in caso d'uso (ad esempio, per esibire il contratto in giudizio). Attenzione tuttavia alle ipotesi di **atti in cui sono enunciate disposizioni** contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e **posti in essere tra le stesse parti** intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, perché in tal caso l'imposta di registro **si applica anche alle scritture enunciate**. Una di queste ipotesi è l'**atto di fusione** (in presenza di prestiti soci); è quindi opportuno, se ve ne sia la possibilità, **prima** di predisporre l'atto notarile, sistemare questa partita, **variando** eventualmente **il titolo del prestito** (da prestito fruttifero, o prestito tasso zero, a prestito in conto capitale), oppure rimborsare il prestito stesso (eventualmente, in modo temporaneo, ricorrendo ad un prestito <ponete> bancario). Anche se la dottrina ha manifestato qualche perplessità sulla tassabilità dei prestiti enunciatati, la giurisprudenza (ultima pronuncia, Commissione tributaria provinciale di Mantova, sentenza n. 85/1/2019) e l'Agenzia delle Entrate sono invece per esigere il tributo.

RISCOSSIONE: MANCATO PAGAMENTO E CRISI FINANZIARIA

I delitti omissivi (come i versamenti di ritenute ed IVA) hanno natura di <**reato istantaneo**> e si perfezionano alla scadenza del termine previsto, **senza necessità**, da parte del soggetto che non paga, della **volontà di evadere**. Secondo la Cassazione, può escludersi la responsabilità solo dimostrando l'**assoluta impossibilità di adempiere** al pagamento del dovuto, la non imputabilità all'imprenditore della crisi economica e non aver potuto fronteggiare la crisi attraverso altre misure (finanziamenti, esposizioni personali, coinvolgimento del patrimonio personale dell'imprenditore, eccetera). **Non basta** neppure dimostrare che coi mezzi disponibili si sono **pagati taluni creditori strategici**, evitando la chiusura dell'azienda, e che quindi il mancato versamento del dovuto all'erario ha **evitato il fallimento**. Si consideri che il **reato** di omesso versamento di ritenute **non è punibile** se, **prima** dell'apertura del dibattimento di **primo grado**, il **debito tributario è estinto** (comprese sanzioni ed interessi) mediante l'integrale pagamento del dovuto, anche attraverso **conciliazione, adesione e ravvedimento operoso**. Non è punibile il reato, inoltre, se il pagamento avviene a seguito di **avviso bonario** o di **cartella esattoriale** dell'Agenzia delle Entrate. Qualora all'apertura del dibattimento di primo grado sia in corso un **piano di rateazione**, è concesso un termine di **3 mesi per eseguire i residui versamenti** (con facoltà del giudice di prorogare tale termine di ulteriori 3 mesi).

IRPEF: CAPARRA TRATTENUTA NON COSTITUISCE PLUSVALENZA TASSABILE

Secondo la Cassazione (sentenza n. 27129 del 23.10.2019), la **caparra penitenziale trattenuta dal promittente venditore** (per la mancata stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare) a causa della **facoltà di recesso**, prevista contrattualmente, esercitata dal promissario acquirente, **non** integra l'ipotesi di **plusvalenza tassabile** ai sensi art. 6, comma II, e art. 67, comma I, lett. a- e b-, del TUIR. Secondo la pronuncia citata, alla somma incassata dal promittente venditore quale caparra penitenziale è **estranea la funzione risarcitoria**, trattandosi del **corrispettivo per un diritto** di recesso attribuito al promissario acquirente e da questi esercitato; ciò impedisce di considerare la caparra incamerata come risarcimento per la perdita di proventi che, per loro natura, avrebbero generato redditi tassabili in ragione del conseguimento di una plusvalenza. Resta da appurare (ma ciò non è avvenuto nel corso del giudizio) **se la caparra penitenziale sia** tuttavia produttrice di **plusvalenze** ex art. 67, I comma, lett. I) del TUIR, quale corrispettivo per l'**assunzione di obblighi di permettere** (come somma percepita per consentire il recesso).

ATTENTI AL REATO DI DIFFAMAZIONE

Stando alla sentenza della Cassazione n. 22184/2019, ha commesso il **reato di diffamazione** l'amministratore di condominio che ha comunicato a terzi l'**inadempimento** del condomino al **pagamento delle spese condominiali**. Secondo i giudici, la comunicazione, anche se vera, integrava una **diffamazione lesiva della privacy del condomino**, in quanto lo raffigurava come un **soggetto inadempiente alle obbligazioni pecuniarie**, notizia comunque lesiva del suo grado di affidabilità commerciale.

IVA: CESSIONE DEL CREDITO ANCHE PRIMA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO

La Cassazione, con la sentenza n. 27278/2019, risolve in senso affermativo l'annoso tema della **cedibilità del credito IVA prima della richiesta di rimborso** da parte del cedente. La liceità dell'operazione deriverebbe dalla possibilità, prevista dal **Codice civile**, di **cedere anche crediti futuri** (art. 1348); è richiesta solamente la qualità di **soggetto passivo in capo al cedente**. Resta fermo l'assunto che il **trasferimento del credito**, concretamente, **avverrà** solo quando il **credito fiscale verrà ad esistenza**, ma l'atto di trasferimento resta valido.

L'ATTIVITÀ DI PROFILAZIONE ALL'INTERNO DEL GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679)

L'**attività di profilazione ex art. 4 n. 4) del GDPR** consiste, in sostanza, nella **raccolta di informazioni su una persona** (ovvero un gruppo di persone) e **nella valutazione**, mediante un trattamento automatizzato, **delle sue caratteristiche o dei suoi modelli di comportamento al fine di includerla in una determinata categoria o gruppo**, in particolare per analizzare e/o fare previsioni, ad esempio, in merito alla capacità di eseguire un compito, agli interessi o, infine, al probabile comportamento. Essa deve **rispettare i principi delineati dal GDPR**, ossia devono essere **rese disponibili al soggetto interessato informazioni che consentano** allo stesso di **valutare l'attività di profilazione che lo interessa** mediante **informative ex artt. 13 o 14 GDPR concise, trasparenti, intelleggibili e facilmente accessibili**, onde così ottenere l'obbligatorio consenso ex art. 22 GDPR; oltre a ciò, **l'art. 35 comma III lett. a) GDPR impone**, in capo al Titolare del trattamento, **la redazione della relativa valutazione d'impatto**. In proposito, si aggiunge che **anche le categorie cd. particolari di dati ex art. 9 GDPR possono essere oggetto di profilazione** laddove ricorrano una delle condizioni di cui all'art. 9 par. 2 GDPR ed una delle condizioni di cui all'art. 6 GDPR: infatti, **l'attività di profilazione può creare dati appartenenti a categorie cd. particolari desumendoli da dati che, di per sé, non appartengono a tali categorie ma che lo diventano se combinati con altri e differenti dati**.

RESIDENZA IN SVIZZERA, CASA A RAPALLO: LE IMPOSTE VANNO ASSOLTE IN ITALIA

Con la sentenza n. 42567 del 17 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha convalidato la possibilità di valutare, insieme ad ulteriori elementi, le **utenze domestiche come elementi idonei a dimostrare la residenza ai fini fiscali in Italia**. La norma italiana obbliga il contribuente a presentare le dichiarazioni dei redditi nel caso in cui abbia il centro della propria vita professionale, familiare e personale in Italia: nel caso in esame la presenza continuativa in Italia del contribuente e della sua famiglia era dimostrata dal fatto che nell'abitazione italiana si erano registrati consumi annuali mediamente superiori a quelli di un nucleo familiare di tre/quattro persone. Il contribuente risultava formalmente residente in Svizzera, ma aveva prestato una consulenza di notevole importo nei confronti di una società di Milano per la durata di sei mesi e firmato un contratto di affitto in Italia della durata di un anno in cui viveva insieme a moglie e figlia, regolarmente residenti in Italia. La lettura dell'insieme degli elementi probatori ha consentito ai giudici di merito di pervenire alla conclusione che il professionista svolgeva la sua attività professionale in Italia, in quanto quivi era il centro dei suoi interessi professionali, economici e personali.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	21/11/19	31/12/18	31/12/17	CAMBI	21/11/19	31/12/18	31/12/17	SPREAD	21/11/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,408	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,109	1,145	1,199	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	158,4	246,9	157,5
6 mesi	-0,340	-0,240	-0,271	Euro - yen	120,46	125,85	135,01				
1 anno	-0,280	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.